SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOLINARI, XIUMÈ, MOLTISANTI, DEMASI, COZZOLINO, CASILLO, BUCCIERO, DE CORATO, BECCHELLI e RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1995

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La recente presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge tendente a modificare e a differire ulteriormente l'entrata in vigore della nuova normativa sul contenzioso tributario (v. atto Senato n. 2057) comporta, di fatto, che le disposizioni attualmente in vigore rimarranno applicabili ancora per non poco tempo. E ciò nonostante gli adempimenti formali a carico del contribuente (ma in generale di tutte le parti interessate) siano oltremodo complicati e in netto contrasto con gli auspicati princìpi di semplificazione e di chiarezza nel rapporto cittadino-amministrazione.

Si pensi ad esempio che in base al testo attualmente in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è tra l'altro previsto che:

il ricorso in primo grado sia presentato in originale alla commissione e in copia all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato;

l'appello in secondo grado sia presentato in originale e in copia alla commissione tributaria di primo grado pur dovendo essere intestato alla commissione di secondo grado;

il ricorso in terzo grado sia presentato in originale e in copia alla commissione tributaria di secondo grado pur dovendo essere intestato alla commissione centrale;

la presentazione, oltre che con consegna a mano, possa avvenire mediante spedizione ma solo in plico raccomandato con avviso di ricevimento e senza busta.

L'inosservanza di alcuna di tali disposizioni è stata diversamente valutata dalla giurisprudenza, che si è dimostrata talvolta tollerante talvolta rigida con interpretazioni più restrittive.

Ultimamente, per esempio, la Commissione tributaria centrale (Sezione XXIV, decisione n. 694 del 24 febbraio 1994) ha giudicato inammissibile un ricorso regolarmente spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ma in busta invece che senza busta.

La decisione potrà anche essere formalmente corretta, perchè la presentazione non è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla legge, ma sicuramente non può non lasciare la sensazione che la giustizia sostanziale è stata esageratamente prevaricata da questioni formali. Tra l'altro è la norma stessa, prevedendo un comportamento diverso dall'usuale (chi mai spedisce una missiva senza busta?), a trarre in inganno.

Il tutto, si badi bene, inquadrato in un sistema che prevede la possibilità per un cittadino di difendersi da solo senza l'ausilio di un avvocato o comunque di un esperto in materia, in un procedimento insomma in cui l'aspetto sostanziale dovrebbe aver di gran lunga la prevalenza su quello formale.

Porre rimedio, facendo chiarezza sulle conseguenze delle inosservanze veniali della legge (alcune delle quali sono dirette conseguenze della stessa farraginosità della normativa), oltre che un atto di equità – che consentirebbe a tutti i contribuenti di ottenere uniformi esiti di giudizio, contribuendo così al faticoso processo di recupero della fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni – permetterebbe anche una rapida chiusura di controversie che nulla

hanno a che vedere sulla determinazione della materia imponibile.

Ciò comporterebbe di conseguenza almeno due vantaggi all'Amministrazione finanziaria:

liberebbe energie, che ora sono distolte anche da simili bizantinismi, verso attività che direttamente hanno a che fare con il gettito;

permetterebbe un incasso più immediato delle somme che sono dovute per i giudizi che, messe da parte le questioni formali, si concluderebbero più rapidamente per la parte relativa al merito.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione ed approvazione della presente proposta da parte di quest'Aula.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I ricorsi e gli appelli spediti alle commissioni tributarie mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento e in busta chiusa si considerano validamente presentati. Qualora venga accertata, a cura della segreteria della commissione che ha ricevuto il plico, la mancanza nella busta dell'atto di opposizione, il presidente della commissione invita con ordinanza il contribuente alla consegna del ricorso o dell'appello nel termine di trenta giorni. Infruttuosamente decorso tale termine senza che il contribuente vi provveda, il ricorso o l'appello si considerano inammissibili.

2. I ricorsi e gli appelli spediti alle commissioni tributarie mediante plico raccomandato senza avviso di ricevimento e senza busta sono considerati validamente presentati. Per gli stessi atti in busta chiusa valgono le norme indicate nel comma 1.

Art. 2.

1. Nei procedimenti avanti le commissioni tributarie di primo grado, le copie dei ricorsi consegnate o spedite agli uffici tributari si considerano validamente presentate senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente purchè pervengano entro sessanta giorni dalla data in cui è fissata l'udienza di discussione.

2. Qualora entro la data di ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione non abbia ricevuto la copia del ricorso, l'ufficio tributario può richiedere alla commissione tributaria il rinvio dell'udienza ai sensi dell'articolo 19-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. In tal caso il presidente della commissione, nell'ordinanza

che fissa la nuova udienza, che non potrà tenersi prima di novanta giorni, assegna al contribuente un termine di trenta giorni per la consegna della copia del ricorso all'ufficio tributario. Infruttuosamente decorso tale termine senza che il contribuente vi provveda il ricorso si considera inammissibile.

Art. 3.

1. Nei procedimenti avanti le commissioni tributarie di secondo grado e centrale, ove la segreteria della commissione che ha ricevuto l'impugnazione accerti la mancanza della copia in carta semplice, le impugnazioni sono considerate valide a condizione che la copia omessa venga presentata nei termini fissati dall'ordinanza emessa dal presidente della commissione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Le impugnazioni presentate direttamente alle commissioni di grado superiore a quella che ha emesso la decisione sono considerate valide a condizione che due copie dell'impugnazione siano consegnate alla commissione competente ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nel termine di trenta giorni fissato dall'ordinanza emessa dal presidente della commissione che ha ricevuto l'atto.

Art. 5.

1. I ricorsi e gli appelli presentati alle commissioni tributarie privi di sottoscrizione o della copia dell'atto impugnato sono considerati validi a condizione che la parte interessata provveda a sanare l'omissione nel termine di trenta giorni fissato dall'ordinanza del presidente della commissione tributaria che ha ricevuto l'atto.

Art. 6.

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Nei giudizi pendenti avanti le commissioni tributarie diverse da quelle di primo grado ovvero avanti le corti d'appello o la corte di cassazione, nei quali le decisioni non definitive siano state assunte in difformità ai princìpi contenuti nella presente legge, le parti interessate possono richiedere che il procedimento sia rinviato avanti alla commissione di primo grado perchè al procedimento si applichino i princìpi predetti.

Art. 7.

1. Sono abrogate le norme in vigore in contrasto con la presente legge.